

## DOMANDE E RISPOSTE: ROHS, RAEE, INDICAZIONI SUI PRODOTTI, RED E QUESITI VARI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO



### MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: [www.andec.it](http://www.andec.it). Mentre sulla Web page ([www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)) è disponibile la rubrica tradotta in inglese e francese.

Anche in occasione di questo numero di Market Place, come già fatto in occasione del numero di febbraio, sottopongo all'esame dei lettori le risposte ad alcuni quesiti abbastanza ricorrenti che mi vengono posti con riferimento a problematiche legali tipiche dell'elettronica di consumo.

Spero che l'esame di queste domande e risposte, improntate a concretezza e praticità, sia interessante ed utile per i lettori.

#### QUESITI IN MATERIA DI ROHS

(1) D. Pellicola per display cellulari

**Volevamo sapere se una pellicola in materiale plastico da applicare come salvaguardia del display dei telefoni cellulari, da noi commercializzata, ricade nella normativa RoHS.**

Se si tratta di prodotto venduto come accessorio post vendita: la risposta è senza dubbio no.

Se invece fosse incorporato nel telefono cellulare fin dall'inizio, pur non essendo soggetto a obblighi di marcatura, dovrebbe per lo meno rispettare i limiti massimi stabiliti dalla normativa RoHS ai fini delle sei sostanze dalla stessa considerate.

(2) D. Cavi elettrici e cavi dati

**Quando diviene obbligatorio per i cavi dati degli smartphone avere la marcatura CE, ricadendo nella normativa ROHS?**

I cavi dati rientrano nella normativa RoHS 2 e, a differenza dei cavi elettrici che, se venduti singolarmente, non rientrano nella normativa RoHS che dal 22.07.2019 in poi in quanto rientranti nella categoria 11, essi sono già coperti dalla suddetta normativa, rientrando nelle categorie 3 o 4. Si consideri in proposito la seguente FAQ n. 51: "..... In order to place a cable in a specific category, the type and intended use of the cable must be taken into consideration. Specialised cables such as SCART-cables, HDMI-cables and network-cables, which are used for example in voice, data and video transfer, are in categories 3 or 4. Non-finished cables such as cable reels without plugs were not in the scope of RoHS1 and can be classified as category 11. Cables that

were not in the scope of RoHS 1 are exempted from the RoHS provisions until 22 July 2019".

(3) D. Spine e chiavette USB

**Vorremmo sapere se i seguenti prodotti rientrano o meno, rispettivamente, nella normativa sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) e/o in quella RoHS:**

**Chiavette USB; Ciabatta USB; Cavetto SSB.**

Con riferimento al Vs. quesito, riporto di seguito le mie risposte:

Normativa RoHS2 (D. 2011/65/UE - Dlgs 27/2014)

Chiavetta USB: rientra nella categoria 3 (apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni)

Ciabatta USB: come sopra

Cavetto USB: i cavi e cavetti rientrano (salvo eccezioni) nella categoria 11, che sarà attiva solo dal 22.07.2019 in poi; tuttavia, essendo nel caso di specie un cavetto USB, ritengo prudenzialmente di farlo rientrare nella categoria 3 di cui sopra, con la conseguenza che il suddetto prodotto è già ora coperto dalla normativa RoHS.

Normativa EMC (D. 2014/30/UE - Dlgs 194/2007)

Chiavetta USB: rientra

Ciabatta USB: se priva di circuiti elettrici attivi, NON rientra ex art. 2.2. d) della D. 2015/30/UE in quanto apparecchio "benigno";

Cavetto USB: come sopra (= non rientra per i suddetti motivi).

## QUESITI IN MATERIA RAEE

(4) D. Informazioni sul trattamento dei prodotti  
Scriviamo in merito all'art 38, comma 2 lett d) del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. (" colui... d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all'articolo 27, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000"; art. 27 comma 1: "Per agevolare la manutenzione, l'ammmodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonché ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformità al decreto di cui all'articolo 180 -bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato").

**In particolare, vorremmo conferma sulle modalità di trasmissione: è compito del produttore fornire queste informazioni? A chi vanno inviati i dati? Sotto che forma vanno presentati? E' previsto che il Sistema Collettivo al quale il produttore aderisce possa adempiere per conto del produttore?**

La norma sanzionatoria da Lei citata si riferisce all'27 del Dlgs 49/2014, che in effetti obbliga i produttori a fornire ai recuperatori le informazioni per il trattamento adeguato dei loro prodotti a fine vita.

Si tratta di un obbligo ribadito più recentemente dal DM Ambiente 10.06.2016 n. 140 (AEE Ecompatibili - Ecodesign), a cui tuttavia i produttori hanno già ottemperato da anni attraverso un accordo stipulato tra Centro di Coordinamento RAEE (il consorzio formato da tutti i sistemi collettivi italiani), Associazioni di Produttori (tra cui ANDEC) e associazioni di recuperatori (tra cui ASSORAE ed altre), stabilendo che i produttori, tramite il Centro di Coordinamento RAEE, avrebbero reso disponibili queste informazioni agli impianti di trattamento tramite schede aggiornate per tipologia di prodotto, che in effetti sono scaricabili dal sito del centro Coordinamento RAEE al seguente indirizzo: [https://www.cdcrree.it/GetPage.pub\\_do?id=2ca9809556b17c340156b19f699e0009](https://www.cdcrree.it/GetPage.pub_do?id=2ca9809556b17c340156b19f699e0009).

Mi sembra pertanto che la Vostra azienda, se ha già aderito a un sistema collettivo (né altrimenti potrebbe essere) non deve singolarmente fare nulla di più.

## INDICAZIONI SUI PRODOTTI

(5) D. Manufactured by – Imported by  
Importiamo set top box e li distribuiamo sul territorio nazionale.

Sulla confezione sono indicati il produttore e il distributore, come segue:

" Manufactured by....."

**“Non è obbligatorio accompagnare i prodotti con l’indicazione della durata della garanzia legale né di quella convenzionale”.**

“Imported by...”

Il doppio quesito è:

**1. È sufficiente indicare la città ed il Paese o bisogna aggiungere anche l'indirizzo?**

**2. È sufficiente tale indicazione sulla scatola o bisogna metterla anche sul prodotto?**

Le indicazioni a cui si riferisce - che devono comprendere l'indirizzo postale - devono essere riportate sull'apparecchio oppure "ove ciò non sia possibile" sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento (D. RED art. 10.7 e, quanto all'importatore art. 12.3; sussistono norme equivalenti tanto per la direttiva EMC che per quella LVD).

(6) D. Termini di garanzia

Alcuni nostri clienti ci hanno segnalato che esiste l'obbligo di riportare sulle istruzioni dei prodotti l'indicazione dei termini di garanzia (2 anni etc).

**Esiste qualche documento o indicazione che riporti l'argomento termini di garanzia sul manuale istruzioni prodotto?**

La notizia - almeno così come riferita - è infondata: non è obbligatorio accompagnare ai prodotti l'indicazione della durata della garanzia legale di 24 mesi (in capo al rivenditore) né tanto meno di quella convenzionale (in capo al produttore), che non è obbligatoria ed in merito alla quale sarebbe comunque

sufficiente un rinvio alle condizioni rese disponibili in rete.

Piuttosto, sussiste un consolidato orientamento dell'AGCM (l'antitrust italiano) ai sensi del quale, quando un produttore accompagna un prodotto - pur non essendovi ovviamente obbligato - con una garanzia convenzionale, egli è tenuto a chiarire nella presentazione ai consumatori di detta garanzia, che questa nulla toglie alla parallela garanzia legale in capo al rivenditore e deve succintamente riportare in tale sede le caratteristiche principali della diversa garanzia legale, non essendo sufficiente un generico richiamo.

(7) D. Made Italy

Vorremmo iniziare ad acquistare da un fornitore italiano alcuni articoli.

Il fornitore ci ha comunicato che gli articoli sono prodotti in Italia, dalla loro stessa azienda.

**Per poter inserire la dicitura “Made in Italy” in questi articoli abbiamo bisogno di un certificato ad hoc da parte dell'azienda o va bene anche una loro autocertificazione?**

L'importante è che quanto dichiarato dal fornitore corrisponda in effetti a verità. Se dichiarate, con una dichiarazione del fornitore alla mano, che tali prodotti sono made in Italy e poi, a seguito di accertamenti, i medesimi risultano non esserlo, avete al massimo dimostrato la vostra buona fede e (forse) potete evitare la sanzione all'uopo prevista dal DL 135/2009 (conv. In L. 166/2009) ma non il sequestro dei prodotti e l'obbligo di sostituire le confezioni, pena la confisca.

## NORMATIVA RED ( D. 2014/53/ UE- DLGS 128/2016

(8) D. Direttiva RED manuale utente  
Nell'ottica di un adeguamento alla normativa RED, nel manuale utente dei nostri prodotti (elettronica di consumo) e' presente la dichiarazione di conformità UE semplificata in cui viene dichiarato che il testo completo e' disponibile sul sito internet.

**E' obbligatoria la pubblicazione delle dichiarazioni di conformità sul sito internet aziendale oppure e' possibile fornirle solo su richiesta?**

**In caso di pubblicazione, devono essere liberamente accessibili oppure e' possibile inserirle nell'area riservata (accessibile previa registrazione) del sito internet?**

**Avendo diverse produzioni dello stesso prodotto nel tempo, e' possibile omettere, sulla dichiarazione di conformità, il lotto di fabbricazione/numero di serie e le date di pubblicazione delle norme armonizzate (dati che nel tempo cambiano)?**

Ho le seguenti risposte :

**E' obbligatoria la pubblicazione delle dichiarazioni di conformità sul sito internet aziendale oppure e' possibile fornirle solo su richiesta?**

Se la dichiarazione di conformità - che, nel caso della direttiva RED 2014/53/UE deve accompagnare ogni prodotto - è in forma sintetica (come per lo più avviene) è obbligatorio indicare un sito internet presso cui è possibile scaricare la versione completa (Dlgs 128/2016 di attuazione della D. RED, art 10 n. 9, secondo capoverso).

**In caso di pubblicazione, devono essere liberamente accessibili oppure e' possibile inserirle nell'area riservata (accessibile previa registrazione) del sito internet?**

Il sito presso il quale la dichiarazione di conformità in forma estesa è resa scaricabile, deve essere aperto a tutti, alla luce della chiara dizione e della "ratio" della legge.

**Avendo diverse produzioni dello stesso prodotto nel tempo, e' possibile omettere, sulla dichiarazione di conformità, il lotto di fabbricazione/numero di serie e le date di pubblicazione delle norme armonizzate (dati che nel tempo cambiano)?**

La risposta è no: la dichiarazione di conformità deve essere via via aggiornata con l'indicazione dell'ultima, vigente edizione di ogni norma EN applicabile.

(9) D. RED e termine ultimo per lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi

La Direttiva RED, come noto, prevede che dal 13 giugno 2017 non è più possibile immettere sul mercato europeo i prodotti conformi alla vecchia Direttiva R&TTE, mentre quelli al momento già immessi nel mercato UE ed a magazzino, possono essere liberamente venduti fino a smaltimento delle scorte.

Tuttavia, non ci è chiaro se per "immissione sul mercato europeo" si intenda il momento in cui i prodotti provenienti da fuori Europa vengono sdoganati in una dogana europea, come da Lei costantemente sostenuto in diversi Suoi pareri, oppure il momento in cui i distributori nazionali li forniscono ai rivenditori.

La nostra Casa Madre ritiene infatti che la Direttiva RED potrebbe essere applicata in maniera diversa nei vari Paesi in funzione di eventuali normative nazionali che stabiliscano un termine diverso per l'entrata in vigore e/o per lo smaltimento dei prodotti non conformi.

In questo caso alcuni Paesi potrebbero considerare che il termine del 13 giugno si riferisca al momento della distribuzione all'interno dei confini nazionali, mentre altri il momento dello sdoganamento sul territorio europeo.

**Potrebbe cortesemente chiarire questo importante aspetto per comprendere come si applica il termine del 13 giugno all'Italia?**

Preciso anzitutto che le direttive europee si suddividono in due gruppi:

Direttive di "prodotto" - ARTICOLO 114 TFUE (ex Articolo 95 TCE). Le direttive redatte secondo l'articolo 114 del Trattato hanno lo scopo di realizzazione la libera circolazione delle merci sul territorio dell'Unione Europea e/o la salvaguardia della sicurezza e della salute dei suoi cittadini rispetto ai prodotti che in essa circolano. Le misure legislative di trasposizione nelle legislazioni nazionali di direttive di questo genere devono essere il più possibile aderenti al testo della direttiva originale, in modo che in tutti gli Stati membri le regole siano le stesse e i prodotti possano davvero circolare liberamente, senza impedimenti burocratici di sorta né ostacoli dovuti ad un'irrazionale applicazione dell'articolo 36 TFE (ex art. 30 TCE) ("restrizioni quantitative tra gli stati membri"). Lo scopo di queste direttive è di garantire un adeguato livello di sicurezza dei prodotti e la salute dei lavoratori. Dato che la direttiva RED, come si deduce tra l'altro dal considerando n. 73, ha come scopo la salvaguardia della salute e della sicurezza, essa rientra per l'appunto tra le direttive di prodotto e deve essere attuata da ogni Stato membro in modo quanto più possibile aderente al testo originario.

e, (1) Direttive "sociali" - ARTICOLO 153 TFUE (ex Articolo 137

**“Il sito presso il quale la dichiarazione di conformità in forma estesa è resa scaricabile, deve essere aperto a tutti”.**

TCE) (in campo ambientale, vale l' art. 192 del TFUE (ex art. 175 TCE) Le direttive che seguono i dettami dell'articolo 153 sono quelle direttive il cui scopo è quello di garantire un livello minimo omogeneo di protezione e garanzia per tutti i cittadini europei: la loro trasposizione nelle legislazioni nazionali avviene quindi in funzione delle preesistente legislazione nazionale in materia, ed è destinata a colmare le lacune di quegli Stati membri la cui legislazione sia carente. Le direttive "sociali", pertanto, sono trasposte diversamente da Stato membro a Stato membro. Un esempio di tale genere di direttiva è la D. 2006/15/CE sulla sicurezza sul posto di lavoro, nell' ambito della quale l' Italia ha legiferato con un certo grado di autonomia (Cfr. da ultimo, il D.Lgs. 81/2008 che ha sostituito il precedente Dlgs 626/94) In conclusione, non vedo giuridicamente lo spazio per un'attuazione diversa, da parte delle autorità statali nazionali in sede di recepimento, di quanto previsto dall'articolo 48 della D. 2014/53/UE, là dove il "mercato "a cui si riferisce la suddetta disposizione è chiaramente quello UE, come si deduce ad abundantiam anche dal riferimento alla conformità alla "legislazione dell'Unione" (e non a quella nazionale) ivi contenuto. Il che vale anche per il Dlgs 128/2016 (in particolare l'articolo 48) che ha recepito in Italia la direttiva RED, di cui trattasi.